



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 27 novembre 2012

Anno XLIII - N. 98

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

#### **LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 44**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. .... 3

#### **LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 45**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.... 9

#### **Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel



## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 44

**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Conto del bilancio

1. È approvato il conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2011, di cui all'articolo 54 - comma 1 - della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 2011

1. Le entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	14.490.238.003,29
delle quali sono state riscosse per	€	11.400.917.214,34
e sono rimaste da riscuotere per	€	3.089.320.788,95

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio 2011

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;
  - l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
  - lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;
  - gli interventi per le abitazioni;
  - la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
  - l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;
  - la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;
  - i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;
- impegnate nell'esercizio 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	13.522.307.427,33
delle quali sono state pagate per	€	10.115.988.646,65
e sono rimaste da pagare per	€	3.406.318.780,68

## Art. 4

## Residui attivi dell'esercizio 2010 e precedenti

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2011:

risultavano determinati in	€	9.852.030.032,88
dei quali nell'esercizio 2011 sono stati riscossi per	€	2.080.688.642,82
sono stati complessivamente riaccertati in più per	€	105,26
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	1.134.345.454,26
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2011 per	€	6.636.996.041,06

## Art. 5

## Residui passivi dell'esercizio 2010 e precedenti

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2011:

risultavano determinati in	€	12.190.679.394,66
dei quali nell'esercizio 2011 sono stati pagati per	€	3.588.343.361,88
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	303.669.060,96
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2011 per	€	8.298.666.971,82

## Art. 6

## Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (articolo 2)	€	3.089.320.788,95
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	€	6.636.996.041,06
Totale residui attivi al 31 dicembre 2011	€	9.726.316.830,01

## Art. 7

## Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2011

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (articolo 3)	€	3.406.318.780,68
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	€	8.298.666.971,82
Totale residui passivi al 31 dicembre 2011	€	11.704.985.752,50

## Art. 8

## Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2011 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	€	1.361.418.143,89
Riscossioni dell'esercizio 2011:		
- in conto residui	€	2.080.688.642,82
- in conto competenza	€	11.400.917.214,34
		€ 13.481.605.857,16
		€ 14.843.024.001,05
Pagamenti dell'esercizio 2011:		
- in conto residui	€	3.588.343.361,88
- in conto competenza	€	10.115.988.646,65
		€ 13.704.332.008,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	€	<u>1.138.691.992,52</u>

Art. 9  
Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di euro 839.976.929,97 il saldo finanziario negativo alla fine dell'esercizio 2011, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

ATTIVO

Entrate accertate nell'esercizio 2011		€	14.490.238.003,29
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti:			
- accertati al 1° gennaio 2011	€	9.852.030.032,88	
- accertati al 31 dicembre 2011	€	8.717.684.683,88	€ - 1.134.345.349,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>			<b>€ 13.355.892.654,29</b>

PASSIVO

Saldo finanziario negativo accertato alla chiusura dell'esercizio 2010			977.231.217,89
Spese impegnate nell'esercizio 2011		€	13.522.307.427,33
Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti:			
- accertati al 1° gennaio 2011	€	12.190.679.394,66	
- accertati al 31 dicembre 2011	€	11.887.010.333,70	€ - 303.669.060,96
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>			<b>€ 14.195.869.584,26</b>
Saldo finanziario negativo dell'esercizio 2011		€	- 839.976.929,97
<b>TOTALE A PAREGGIO DELL'ATTIVO</b>			<b>€ 13.355.892.654,29</b>

Art. 10  
Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2011 di cui all'articolo 54 - comma 2 - della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.

Art. 11  
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2012

Luca Zaia

**INDICE**

Art. 1 - Conto del bilancio
Art. 2 - Entrate di competenza dell'esercizio 2011
Art. 3 - Spese di competenza dell'esercizio 2011
Art. 4 - Residui attivi dell'esercizio 2010 e precedenti
Art. 5 - Residui passivi dell'esercizio 2010 e precedenti
Art. 6 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011
Art. 7 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2011
Art. 8 - Situazione di cassa
Art. 9 - Situazione amministrativa
Art. 10 - Conto patrimoniale
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale, ndr)

## Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2012, n. 44

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 giugno 2012, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2012, dove ha acquisito il n. 280 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 novembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 novembre 2012, n. 40.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:  
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i progetti di legge relativi al Rendiconto 2011 e all'assestamento del bilancio di previsione 2012 sono strettamente legati tra loro essendo il secondo, per così dire, alimentato dal primo; conseguentemente, come peraltro avviene da diversi anni, la mia relazione sarà unica per entrambi.

Il quadro di finanza pubblica è caratterizzato, come noto, dalle manovre governative di correzione dell'indebitamento netto tendenziale delle amministrazioni pubbliche, da condurre al pareggio nel 2013, come concordato con l'Unione Europea. In particolare, il decreto legge 95/2012 (c.d. spending review, convertito in legge 135/2012) ha introdotto norme volte a razionalizzare la spesa delle amministrazioni pubbliche; le Regioni a Statuto Ordinario, in particolare, nell'esercizio corrente hanno visto ulteriormente ridotti i trasferimenti per 700 milioni di euro (mln, d'ora innanzi; per la Regione Veneto la riduzione ammonta a 54 mln), e conseguentemente ridotto il limite di spesa previsto dal Patto di Stabilità 2012; a ciò va associata un'ulteriore decurtazione della spesa sanitaria per complessivi 900 mln (circa 70 mln per la Regione Veneto). Ulteriori modifiche al Patto sono previste dal disegno di legge di stabilità 2013.

Tuttavia, il tavolo di monitoraggio ministeriale sulla spesa sanitaria e le verifiche sul Patto di Stabilità sono stati sempre superati con esito positivo, in quanto la politica economica e finanziaria della nostra Regione si è contraddistinta per rigore e virtuosità.

L'Assestamento, come sappiamo, deve principalmente assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in corso, alla luce delle risultanze contabili definitive relative all'esercizio precedente. Si procede quindi all'iscrizione dei valori definitivi relativi all'ammontare dei residui attivi e passivi, della giacenza di cassa e del saldo finanziario positivo o negativo, che risultano dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Oltre a tale aspetto, prettamente tecnico, con l'Assestamento si possono autorizzare variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali; può trattarsi solamente di operazioni compensative tra stanziamenti già allocati a bilancio: ciò significa che non è possibile dar vita a nuove linee di spesa, in quanto la legge di assestamento non può rappresentare, come avveniva in vigenza del precedente ordinamento contabile, una "manovra" di bilancio di metà anno. Inoltre si possono autorizzare nuove operazioni di indebitamento solo se, in corrispondenza della chiusura dell'esercizio precedente, si determina un disavanzo che va necessariamente coperto per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Il progetto di legge di assestamento per l'esercizio 2012 provvede poi, tramite l'articolo 5, a novellare la legge regionale di contabilità (legge regionale n. 39/2001), dovendo necessariamente recepire l'articolo 8 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) in materia di debito pubblico degli enti territoriali; tale disposizione ha ridotto dal 25 per cento al 20 per cento la percentuale dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate su cui calcolare il limite massimo dell'indebitamento autorizzato. Il precedente limite resta fermo limitatamente agli impegni assunti al 14/11/2011 per spese d'investimento, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto che risulta allegato al progetto di legge oggi in esame.

Un breve cenno, ora, alle poste finali evidenziate dal pdl di rendiconto dell'esercizio 2011:

- i residui attivi e passivi sono determinati rispettivamente in 9.726,6 e 11.704,9 mln;
- il fondo cassa risulta pari a 1.138,6 mln;
- il saldo finanziario, determinato sommando i residui attivi con il fondo cassa e sottraendo i residui passivi, è negativo per 840 mln;
- l'ammontare definitivo delle spese a destinazione vincolata da riscrivere nel bilancio ammonta a 1.576,9 mln.

Il disavanzo complessivo ereditato dal 2011 ammonta quindi a 2.416,9 mln e va obbligatoriamente coperto.

Ne deriva che con l'applicazione al bilancio corrente di tali poste l'autorizzazione alla contrazione di prestiti, prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 14/2012 (legge di bilancio 2012) in 1.657,9 mln, viene aumentata dall'articolo 4 del pdl di assestamento 2012 di ulteriori 789 mln venendo quindi fissata in complessivi 2.446,9 mln. (ovvero i 2.416,9 mln di cui sopra più i 30 mln autorizzati ad inizio anno per finanziare spese d'investimento).

In tal modo si è vicini ad esaurire la capacità teorica massima di indebitamento, così come rideterminata dalla citata legge n. 183/2011, che viene recepita, come detto, dall'articolo 5 del pdl di assestamento che novella l'articolo 25 della legge regionale n. 39/2001.

Ricordando che le reiscrizioni vincolate riguardano risorse statali, risorse comunitarie con vincolo di destinazione o risorse regionali reiscrivibili per esplicita disposizione di legge, elenco quelle quantitativamente più significative:

- 296,1 mln per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- 204,4 mln per l'istruzione e la formazione;
- 155,1 mln per gli interventi per le abitazioni;
- 95,1 mln per la mobilità regionale.

La legge di assestamento 2012 interviene su alcune importanti poste di entrata, provvedendo ad assestarne sia in aumento che in diminuzione le dotazioni di competenza inizialmente previste dal bilancio 2012.

Mi riferisco al mancato introito da alienazione del patrimonio immobiliare (ex art. 16 della legge regionale n. 7/2011) per 79 mln, che vengono destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale e della formazione professionale, nonché al sostegno dei servizi sociali e delle iniziative a favore dei minori. Inoltre, quale effetto collaterale del drastico calo dei consumi conseguente alla crisi economica, sono state ribassate le stime dei gettiti derivanti dalle accise sulla benzina (13 mln in meno) e sul gasolio per autotrazione (2 mln in meno),

Occorre al contempo rilevare che l'attività di lotta all'evasione fiscale, potenziata anche grazie agli interventi normativi introdotti con le leggi finanziarie regionali degli ultimi due anni, sta superando le aspettative e consente di alzare le previsioni di entrata relative alle attività di accertamento e/o riscossione coattiva dell'addizionale irpef (più 4,1 mln), dell'irap (più 23,4 mln) e della tassa automobilistica regionale (quasi 44 mln). Questi nuovi introiti, assieme al favorevole andamento dei tassi d'interesse, che si tradurrà in risparmi per quasi 38 mln, consentono alla Regione del Veneto di far fronte alle riduzioni nelle previsioni di entrata prima citate e di conseguire un ulteriore margine di circa 15 mln da destinare a favore delle politiche regionali.

Tra le variazioni di spesa operate con l'assestamento, le principali sono di seguito elencate:

- 4,6 mln per la difesa idrogeologica;
- circa 3,5 mln per il trasporto pubblico locale ferroviario
- 2 mln per il trasporto pubblico automobilistico e lagunare;
- 1,5 mln per la promozione del turismo veneto;
- 1 mln a favore del settore primario per far fronte ai danni causati dalla siccità;
- 0,5 mln per il sistema culturale veneto, di cui 0,4 per le Fondazioni "Arena di Verona" e "La Fenice" di Venezia.

Infine, l'Assestamento contempla anche variazioni compensative residuali tra funzioni obiettivo diverse, che la normativa contabile prevede possano essere effettuate solo con legge.

La Prima commissione consiliare, nella seduta di giovedì 8 novembre 2012, effettuate le consultazioni generali il 30 ottobre 2012 e acquisiti i pareri delle altre Commissioni consiliari, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge approvandoli a maggioranza.

Sul PDL 280 relativo al "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011" hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC, Misto, si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari IDV, Unione Nordest.

Sul PDL 309 relativo all' "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012" hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, UDC, IDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC, Misto, si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Unione Nordest.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella relazione di minoranza sul bilancio e la legge finanziaria per il 2012 avevo esordito stigmatizzando l'inefficienza politico-amministrativa della Giunta Zaia, che ci aveva riportato indietro nel tempo di ben 34 anni, ricorrendo all'esercizio provvisorio per la prima volta dal lontano 1978! Certamente si doveva fare i conti con l'incertezza del quadro economico finanziario nazionale. Ma il medesimo quadro, per quanto problematico, non aveva impedito alle altre Regioni di rispettare i tempi. A far compagnia al Veneto negli ultimi giorni del 2011 era restata solamente la Regione Molise. Ma dopo qualche giorno anche il Molise ci aveva lasciati soli, approvando a gennaio 2012 finanziaria e bilancio.

Nella relazione poc'anzi ricordata, avevo anche sottolineato le scadenze fissate dal nuovo Statuto regionale: presentazione del bilancio in Consiglio entro il 31 ottobre e approvazione entro il 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio deve (poter) approvare il rendiconto generale dell'anno finanziario precedente. Poi l'eventuale assestamento di bilancio, che è normale discutere a giugno-luglio, e comunque deve essere approvato entro il 30 settembre (art. 56, comma 7). Concludevo dicendo: "Ci auguriamo che queste norme, volte a garantire efficienza al sistema Veneto, non vengano disattese già nei prossimi mesi." Ciò che è puntualmente accaduto: iniziamo infatti a discutere il rendiconto 2011 e l'assestamento di bilancio 2012 il 14 novembre 2012. Data di molto successiva non solo a quelle previste dal nuovo Statuto, ma anche dalla vigente legge regionale di contabilità (l.r. n. 39/2001) che agli articoli 21 e 53 stabilisce come scadenza per l'approvazione del rendiconto e dell'assestamento il 30 giugno. Spiace evidenziare che anche in questa occasione siamo in lotta a livello nazionale per la "maglia nera". Se è ormai scontato per il Veneto arrivare con grande ritardo rispetto a Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Toscana, qualche motivo in più per riflettere ci viene da Lazio, Calabria e Puglia, dove l'assestamento di bilancio 2012 è legge regionale già dal mese di luglio. Qualche giorno più tardi, ai primi di agosto, avevano la loro legge anche Liguria, Campania e Basilicata. Ancora una volta restava in compagnia del Veneto il solito Molise, che però ci ha lasciati approvando l'assestamento in Aula ad ottobre. Presidente Zaia, ha ancora coraggio di dire "Prima il Veneto"?

Ma i ritardi nell'iter di approvazione non sono le uniche analogie tra bilancio e assestamento di bilancio. Altre anomalie li accomunano. Il bilancio di previsione per il 2012 conteneva tra le voci in entrata 79 milioni di euro che sarebbero dovuti derivare dalle alienazioni patrimoniali. L'azzardo era sembrato a molti di noi tanto evidente quanto pericoloso: si scommetteva sulle vendite in un momento di grave crisi del mercato immobiliare, rendendo velleitaria e incerta la copertura finanziaria di essenziali servizi alla persona, come il trasporto pubblico locale, la forma-

zione professionale, i servizi sociali. È incontestabile che senza quella posta di bilancio “fasulla” avremmo fatto altre scelte. Oggi sappiamo che non eravamo profeti di sventura, ma semplicemente realisti, quando dicevamo che quelle previsioni dell’entrata, se non costituivano tecnicamente un “falso” in bilancio, producevano nei fatti un bilancio falsato! Agli effetti delle due aste andate deserte si aggiungono le minori entrate per 15 milioni di euro derivanti dalle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione: complessivamente 94 milioni di euro in meno, a fronte di un recupero di tasse evase stimato attualmente in 71,5 milioni di euro. Fortunatamente, il favorevole andamento dei tassi d’interesse si tradurrà in risparmi stimati in quasi 38 milioni di euro, consentendo di appianare il buco nella previsione dell’entrata, con un ulteriore margine di circa 15 milioni da destinare alle politiche regionali: è questa, al netto delle operazioni tecniche, la “manovra” di assestamento che oggi verrà discussa dal Consiglio regionale. Ma a ben guardare il vero assestamento, o la maggior parte di esso, non è stato sottoposto al voto dell’Aula. Infatti, dall’approvazione del bilancio ad ora, l’importo complessivo delle variazioni di bilancio operate dalla Giunta regionale ammonta a 67,4 milioni di euro. Se anche togliamo le variazioni conseguenti all’approvazione di nuove leggi regionali (circa 15 milioni di euro) e movimentazioni tecniche di varia natura (circa 32 milioni di euro), restano oltre 20 milioni di euro di spostamenti “discrezionali”. Per la verità, anche le variazioni tecniche occultano talvolta precise e pregresse responsabilità politiche, come nel caso del capitolo 101309 “Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati”, dove nel corso dell’anno gli oneri sono aumentati del 44%, passando da 5.978.748,23 a 8.606.716,11 euro. Complessivamente, dal 2009 al 2012, gli azzardi sui cosiddetti derivati ci sono già costati oltre 31 milioni di euro. E certamente non sono stati gli unici errori commessi, se nel bilancio 2012 si riscontra un’impennata vertiginosa delle spese di difesa legale per oneri a seguito di sentenze, ovvero cause perse: l’aumento in un solo anno è stato di 17 milioni di euro!

In tema di indebitamento, attraverso l’articolo 5 del progetto di legge di assestamento per l’esercizio 2012 si provvede al recepimento dell’articolo 8 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che ha ridotto dal 25% al 20% la percentuale dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate su cui calcolare il limite massimo dell’indebitamento autorizzato. Ma se la capacità d’indebitamento della Regione Veneto è pressoché esaurita, ricordiamo ancora una volta le responsabilità della precedente Giunta, così come della Giunta attuale, che rinunciando all’applicazione dell’addizionale irpef sui redditi elevati ha sottratto al bilancio decine di milioni di euro disponibili per la spesa corrente e centinaia di milioni di euro per gli investimenti.

Tuttavia, le forze politiche di minoranza, pur nelle ristrettezze del quadro delineato, non intendono rinunciare alla possibilità di migliorare questa manovra di assestamento, in continuità e coerenza con quanto richiesto in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2012. Avevamo lungamente insistito sulla sofferenza del sistema di trasporto pubblico locale, a fronte di un aumento dell’utenza e di maggiori costi determinati soprattutto dal forte rincaro dei carburanti e delle assicurazioni. Giudichiamo del tutto insufficiente l’incremento di 2 milioni di euro per i servizi minimi automobilistici e lagunari, proposto dalla Giunta in assestamento. Avevamo parimenti denunciato lo smantellamento del fondo sociale, che ha privato di sostegno le persone in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, le vittime della tratta, le persone con disabilità. Su tutte queste partite interverremo con emendamenti puntuali. Per quanto riguarda istruzione e formazione, rinnoviamo la richiesta di stanziamenti da destinare agli interventi infrastrutturali per l’istruzione, per la manutenzione e messa in sicurezza delle nostre scuole. In materia di tutela idrogeologica, gli eventi meteorologici di questi giorni hanno dimostrato ancora una volta la fragilità del territorio e la necessità di interventi in larga parte ancora da realizzare. Abbiamo anche presentato un emendamento per rimpolpare il capitolo di bilancio dedicato agli indennizzi dei danni da allagamento. Infine, ci auguriamo che la Giunta regionale e i consiglieri di Lega Nord e PDL approvino l’incremento di risorse proposto dalla minoranza per il diritto allo studio (borse di studio) e la formazione professionale, dimostrando di avere a cuore quanto noi il futuro dei nostri giovani.”.

### 3. Struttura di riferimento

Direzione ragioneria e tributi



LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 45

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.138.691.992,52.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

Articolo 3

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.576.945.496,03.

Articolo 4

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14, è rideterminato in euro 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 30.000.000,00 nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato" alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, è rideterminato in complessivi euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

Articolo 5

1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: "*venticinque per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*venti per cento*".

Articolo 6

1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012"", è approvato il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebita-

mento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata Tabella G “Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n. 183/2011”.

#### Articolo 7

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2012”:

	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<i>Variazione netta:</i>	768.646.370,06	416.231.569,84

#### Articolo 8

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2012”:

	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<i>Variazione netta:</i>	768.646.370,06	416.231.569,84

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla Tab. A della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa””.

#### Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2012

Luca Zaia

---

#### INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

---

**Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2012, n. 45**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 ottobre 2012, n. 22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 ottobre 2012, dove ha acquisito il n. 309 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 novembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 maggio 2012, n. 17.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 44 del 23 novembre 2012, pubblicata in questo stesso Bollettino, *ndr*)

**3. Note agli articoli****Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.

2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:

- a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
- e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;
- f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.

3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”

**Note all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2012 è il seguente:

“Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2012 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.657.976.955,94 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

- a) per euro 30.000.000,00 nell'allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità;
- b) per euro 1.627.976.955,94 nell'allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all'8 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 91.521.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).”.

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:

“Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.657.976.955,94 per l'esercizio 2012.”.

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Ricorso all'indebitamento.

1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

3. Il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.

5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

6. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.”.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 183/2011 è il seguente:

“Art. 8 Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».

2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale. (21)

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

- distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- la percentuale annua di riduzione del debito;
- le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione bilancio